



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Pubbl. 1309

Nr. 66 del 25/10/2012

Oggetto:

MODIFICHE ALIQUOTE IMU

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante Alighieri n. 50, oggi **venticinque ottobre duemiladodici** alle ore 21,00 in adunanza Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

DRAGHETTI STEFANO	PRESIDENTE	Presente
VIAGGI FILIPPO	Consigliere	Presente
LUPPI LISA	Consigliere	Presente
PACCHIONI ALBERTO	Consigliere	Presente
LUGLI NADIA	Consigliere	Assente
TURCI ENRICO	Consigliere	Presente
ASCARI ANDREA	Consigliere	Assente
BAZZANI ENRICO	Consigliere	Assente
BENATTI FEDERICA	Consigliere	Presente
BERGAMO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
MESCHIERI MARIANGELA	Consigliere	Presente
FERRAGUTI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
VENTURINI STEFANO	Consigliere	Presente
PINCA MARICA	Consigliere	Presente
PIVETTI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
LORENZETTI GIOVANNA	Consigliere	Presente
GASPERI STEFANO	Consigliere	Assente

Sono Presenti n. 13

Assessori non consiglieri:

BIANCHINI GIUSEPPE Presente

E così con il Presidente n.13 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. ASCARI MILENA Vicesegretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig DRAGHETTI STEFANO PRESIDENTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA



proposta n° 6241

OGGETTO

MODIFICHE ALIQUOTE IMU

SINDACO

Noi torniamo sulle aliquote dell'Imu che abbiamo approvato in Consiglio Comunale l'altra volta, il termine è il 31 ottobre, sostanzialmente sulla scia di quello che hanno fatto altri comuni e la motivazione è quella di diminuire fino a quasi il massimo possibile, le aliquote per chi ha scelto di affittare un appartamento a famiglie con l'abitazione inagibile per il terremoto o affittare o dare in comodato gratuito. In questo caso, quindi noi inseriamo due ulteriori aliquote rispetto a una deliberazione precedente e che sono dello 0,45 per chi ha dato in locazione a una famiglia con contratto di locazione registrato, quindi deve essere registrato sennò il beneficio del contributo non c'è, è una famiglia che ha l'abitazione danneggiata inagibile per il terremoto, quindi ci deve anche essere un'ordinanza che disciplina l'inagibilità del fabbricato, per il proprietario concedente vi è una riduzione anche significativa, se vogliamo, dell'aliquota che deve pagare perché diventa dello 0,45 quando la nostra aliquota ordinaria sull'abitazione, se non erro, è Alberto? È uguale all'abitazione principale, chiedo conferma a te che so che sei un esegista delle aliquote Imu, per il comodato è lo 0,46, quindi è di leggerissimamente più alta ma perché? Perché per il meccanismo legislativo e quindi normativo noi possiamo abbassare l'aliquota per la locazione, in realtà potremo diminuirla fino allo 0,40, l'abbiamo mantenuta allo 0,45 per non creare il paradosso che si paga meno ad avere una proprietà di un appartamento dato in affitto che della prima casa, se noi abbiamo l'aliquota della prima casa allo 0,45, l'abbiamo parificata.

Mentre invece per il comodato registrato anche in questo caso, si può scendere di 3 punti dallo 0,76 che è l'aliquota standard, quindi sotto lo 0,46 non possiamo andare. È un'operazione che hanno fatto penso in tutti i comuni dell'area nord, per cercare ovviamente di incentivare la messa a disposizione degli appartamenti in affitto per risolvere il problema abitativo post-terremoto che probabilmente rientra in una logica di favorire il più possibile questi tipi di soluzioni.

Nel modificare la deliberazione non abbiamo tenuto conto anche del fatto che modificando con questa deliberazione l'aliquota, abbiamo eliminato una delle previsioni che avevamo fatto in precedenza e che rappresenta in qualche modo qualcosa che credo vada emendato e mi spiego subito, noi avevamo delle aliquote che differenziavano tra la locazione con contratto a canone concordato e la locazione a libero mercato che è un po' l'argomento che sollevava Pacchioni l'altra sera in Commissione, effettivamente è così, quindi noi avevamo fatto una differenza prima, adesso avremmo introdotto un'unica aliquota dello 0,90 sia per le locazioni a libero mercato, che per le locazioni a canone concordato, a questo punto per risolvere questa contraddizione si proporrebbe al Consiglio Comunale di introdurre un'ulteriore aliquota che ha un carattere più politico che di gettito, anche perché le stime del gettito sono quasi infattibili, per cui se vogliamo mantenere la distinzione tra locazione a libero mercato e locazioni a canone concordato così come avevamo fatto nella precedente deliberazione, andiamo a inserirne un'altra dello 0,85, invece dello 0,90 per chi dà in affitto l'abitazione a canone concordato, quindi ne introduciamo un'ulteriore, non ve la vedete nel testo della deliberazione, è semplicemente una proposta di emendamento perché se avevamo la distinzione prima e la vogliamo mantenere adesso, abbiamo due possibilità: o aumentiamo un'aliquota rispetto allo 0,90 o ne introduciamo una più bassa per quelle che vanno a canone concordato.



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

Questo è l'emendamento che come Sindaco proporrei di introdurre per mantenere la destinazione, senza andare a scardinare l'impianto complessivo della deliberazione, poi c'erano anche altri temi che erano stati affrontati in Commissione, cedo la parola ai consiglieri su questo...

CONS. PACCHIONI

Per quanto riguarda la modifica sulle case date in locazione a chi ha avuto problemi di case inagibili con il terremoto, in linea di principio noi siamo d'accordo come maggioranza, ci terremo solamente, visto che alla fin fine non si tratterà di molti casi e quindi le situazioni saranno anche visibili perché mi pare che sia previsto che per ottenere questo tipo di agevolazione, debbano presentare sia il contratto di affitto registrato, quindi successivamente alla data del sisma e sia anche le condizioni del fabbricato di quelli che prendono l'alloggio in affitto, ma vorrei che la verifica fosse fatta sul canone di locazione, perché visto che corrono anche delle voci in questo periodo, secondo le quali qualcuno se ne approfitta e tende a aumentare i canoni di locazione rispetto al periodo pre-terremoto, non vorrei che noi andassimo a concedere un'agevolazione a chi se ne approfitta in questo modo, a carico di famiglie che probabilmente avrebbero bisogno del contrario.

Quindi noi siamo d'accordo perché riteniamo che questa può essere anche una sollecitazione così, la casa se la tiene lì etc., tenuto conto anche di quello che si diceva prima, della necessità che noi abbiamo di ridurre al massimo le presenze nei moduli abitativi provvisori, quindi più case ci sono sul mercato dell'affitto, meglio è, però facciamo attenzione anche alle condizioni alle quali queste case sono locate perché questa deliberazione non fa riferimento a canoni concordati o altro, quindi potrebbe essere anche un canone da libero mercato.

Sull'emendamento invece che proponeva il Sindaco, quest'anno sul piano del gettito e quindi dell'idea di gettito che verrà dall'Imu è tutto in alto mare, con quello che è accaduto, quindi io sono fondamentalmente d'accordo, penso che lo sia anche la maggioranza, anche se non abbiamo fatto in tempo a concordare una posizione su questo punto, il fatto che dalla deliberazione così com'è scritta, siano trattate nello stesso modo sia le locazioni di seconde case affittate a canone concordato, che le abitazioni affittate a canone libero, uno che fa anche il sacrificio, un proprietario di affittarlo a canone concordato, si chiederà: nessun beneficio, quale beneficio ne traggo io da questo, quindi anche se sul piano del gettito è abbastanza impalpabile la differenza, qui credo che la proposta del Sindaco sia una proposta di buon senso, poi dopo vedremo alla fine quando dovremo fare i conti anche con problemi di gettito, quindi una verifica a posteriori di quello che accadrà, credo che sarà obbligatoria.

CONS. VENTURINI

Alberto ha già sottolineato il problema che poi era merso anche in Commissione, che avevo fatto giusto una riflessione in questi due giorni che ci separano dal Consiglio Comunale, qua chiedo al Sindaco se era possibile, in seguito, se già stasera va prevista questa cosa, eventualmente una postilla in cui, al punto 10 uno dice "salvo casi in cui è prevista la revoca di questo abbassamento dell'aliquota" proprio per lo stesso motivo di cui discutevamo l'altra sera, se becchiamo qualcuno a fare il furbo, che cominci a fare dei canoni di locazione a un prezzo medio rispetto al mercato, nettamente superiore un 10/20% sopra la media di quel tipo di locale, possiamo intervenire sull'aliquota Imu oppure questo ci è impossibilitato a farlo, possiamo noi eventualmente a posteriori intervenire? Dobbiamo già specificarlo adesso, è impossibile farlo anche se lo specifichiamo in questo momento?

SINDACO



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

Dal punto di vista del principio sono d'accordo, nessun problema anzi ci mancherebbe che noi andassimo a premiare con un'aliquota più bassa chi dà un appartamento in affitto a mille Euro al mese, quando in aprile glielo dava a 400, questo è ovviamente condivisibile. Noi dobbiamo però cercare di metterci, di immaginarci nel funzionario del servizio tributi che deve alla fine applicare un'aliquota e ha bisogno di qualche regola certa, qual è il limite, visto che il canone a libero mercato, si chiama a libero mercato perché è sostanzialmente contrattato tra le parti? Qual è il limite in cui un canone d'affitto risulta così tanto sopra la media di mercato da comportare la decadenza del beneficio dell'aliquota inferiore? Credo che il rischio sia quello di andare a generare una situazione che poi dal punto di vista tecnico, non riusciamo a gestirla, tutto qua, nessun'altra difficoltà, perché sì noi potremmo anche articolare un ragionamento più complicato, nel senso che potremmo dire che per tutti gli affitti superiori a un costo x al metro quadrato, non si applica l'aliquota che sarebbe magari più preciso di quello che ci siamo detti, però temo che poi alla prova dei fatti quando andiamo ad applicare un'aliquota c'è da impazzire per calcolare l'Imu, non so, sono un po' scettico sull'operatività di questa roba, magari come ci siamo detti in Commissione se vogliamo aumentare un po' l'aliquota base per chi dà in locazione la casa, lo possiamo fare, nel senso che se investo lo 0,45 e mi dà lo 0,5 è comunque un'aliquota.

Se vogliamo distinguere all'interno di questa aliquota chi ne gode in modo giustificato perché ha dato un affitto di un appartamento a un canone equo rispetto a chi gli ha dato in affitto a un canone non equo è molto complicato, c'è la difficoltà di stabilirlo, di applicarlo perché è complesso da fare questo ragionamento, il suo buonsenso e la sostanza la si coglie immediatamente, la sua traduzione tecnica è difficile, perché ovviamente non possiamo dire una cifra e dire che sotto quella è buona e sopra quello è sbagliato, perché dipende dai metri dell'appartamento, dalle condizioni di vetustà o meno dell'appartamento, quindi io per una questione di semplicità, proverei a non introdurre in questo ginepraio, proverei a vedere visto che si tratta di contratti di locazione che vanno registrati, che fenomeni abbiamo, sperando che ovviamente la registrazione sia nella quasi totalità corrispondente al canone effettivamente versato, lì bisogna che ti fidi e poi proverei a ragionare, una volta che abbiamo questi dati, su un'eventuale modifica delle aliquote nel prossimo anno, proverei a fare così, poi vediamo come va!

CONS. PINCA

Volevo solo fare una considerazione sulle cose appena dette che è abbastanza noto che anche precedentemente a quello che è successo, in generale chi affittava appartamenti o locali spesso se lo faceva a un prezzo di mercato un po' superiore o con l'intento di approfittarsi di certe situazioni, l'ha sempre fatto un po' "sottobanco" e penso che chi lo farà lo farà sottobanco, quindi secondo me il problema anche di chi si approfitta di questa situazione debba essere demandato semmai alla Guardia di Finanza che dovrà fare controlli per evitare ciò anche perché non credo che nessuno metterà mai in contratto regolare, non so che chieda mille Euro, mentre mesi prima ne chiedeva 400.

Nel preannunciare il mio voto favorevole alla riduzione dell'aliquota, però tengo a precisare che la mia posizione rispetto a questa imposta è sempre stata di contrarietà, volevo specificare che per me l'Imu rimane comunque sempre un'imposta ingiusta nei confronti di chi con quelle fatiche del proprio lavoro è riuscito a acquistarsi una casa.

CONS. FERRAGUTI

In relazione a quello che si diceva anche l'altro giorno in Commissione, io chiederei, se è possibile, se c'è disponibilità a prendere in considerazione questa ipotesi, di rivedere un attimo quei due criteri che pongono praticamente non ugualitari ma quali le condizioni di sgravio tra chi affitta a libero



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

mercato e chi affitta a canone concordato, se è possibile fare in modo che quantomeno chi affitta a libero mercato non abbia esattamente un vantaggio coincidente all'altra situazione. C'era quello 0,45/0,46 che secondo me sono un po' illogici da un punto di vista anche così, di equità, quindi proponevo eventualmente se, chiedo proprio un parere, se c'era la possibilità di toccare un attimo questo 0,45, considerando che lo 0,46 mi sembra di capire che è abbastanza blindato, per fare in modo che almeno venga riconosciuta la correttezza di un affitto a canone concordato rispetto al libero mercato.

SINDACO

Ci sono delle imprecisioni nel ragionamento che provo a sciogliere con un atteggiamento costruttivo.

Noi abbiamo introdotto con l'emendamento mio, che però deve essere approvato, una distinzione tra l'aliquota che si applica ai contratti di locazione a libero mercato e i contratti di locazione a canone concordato che prescindono dal terremoto, quindi affitto a canone libero paga lo 0,90, affitto a canone concordato paga lo 0,85. Per quanto riguarda il terremoto, la distinzione tra 0,45 e 0,46 non è sull'affitto, 0,45 è l'affitto o locazione indipendentemente che sia a canone concordato o a libero mercato, lo 0,46 è il comodato gratuito...

Solo che il comodato gratuito sotto lo 0,46 non può andare, noi potremmo ulteriormente abbassare o alzare lo 0,45, diciamo che la scelta che hanno fatto tutti i comuni è stata quella di portarlo sostanzialmente in linea con l'aliquota prevista per la prima casa, noi abbiamo lo 0,45 e lo 0,45 se vogliamo ulteriormente distinguere all'interno delle abitazioni date in locazione a famiglie colpite dal terremoto tra chi ha affittato a canone concordato e chi ha affittato a libero mercato, dobbiamo introdurre un'ulteriore aliquota che adesso non è prevista dalla modifica del regolamento.

CONS. FERRAGUTI

Mi sono naturalmente confusa ok, però quello che intendevo era esattamente questo, il paradosso tra a lo 0,46 del comodato d'uso che mi sembra abbastanza paradossale, quindi eventualmente la proposta potrebbe essere quella di aumentare lo 0,45.

SINDACO

Questo è possibile farlo, bisogna vedere se il Consiglio Comunale è d'accordo.

CONS. FERRAGUTI

Certo.

ASS. BIANCHINI

.....sicuramente c'è un guadagno,...io non voto però mi sento di appoggiare la risposta... spezzo una lancia perché eravamo tutti d'accordo l'altra sera, mi sembra...

CONS. PACCHIONI

Si era d'accordo se si poteva diminuire ulteriormente l'aliquota del comodato gratuito, non si può quindi...

SINDACO

È molto semplice, invece di mettere lo 0,45 votiamo di mettere lo 0,47... l'implicazione dal punto di vista del gettito è inesistente, tanto non abbiamo nessun... stiamo parlando... finalmente di questioni esclusivamente di principio, quindi possiamo stare qua veramente ore a parlare di questa cosa, senza timore che il dato di bilancio sia sbagliato. Perché tanto comunque nei prossimi secoli sapremo qual è il gettito Imu del 2012 quindi...



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

CONS. FERRAGUTI

Beh allora mi sentirei di proporre, faccio una proposta precisa e la proposta sarebbe quella di portare allo 0,47 minimo, se non 0,48!

SINDACO

Se volete che i capigruppo accolgano l'indicazione dei loro gruppi...

CONS. VENTURINI

Soltanto una cosa, mi riallaccio prima al discorso precedente, a me può stare bene che lo inseriamo, però sediamoci a un tavolo tra un po' per verificare che non ci siano delle situazioni anomale, perché questa sarebbe la cosa che mi dispiacerebbe maggiormente, perché sarebbe proprio un'ingiustizia grave per chi la subisce e secondo me un qualcosa da punire chi ha questi comportamenti scorretti nei confronti dei nostri concittadini soprattutto in un momento come questo, ma purtroppo sappiamo esserci questa gente e credo che non vada premiata con l'indifferenza verso un gesto così ignobile! Dall'altro punto di vista come ne stavamo parlando in Commissione, da un punto di vista morale è giusto perché 0,45 su un contratto registrato e 0,45 su un contratto comodato è un'incongruenza che balza all'occhio, poi è vero che c'è il senso generale, noi dobbiamo abbassare le aliquote per incentivare la gente a dare in affitto gli appartamenti, da un lato aumentare, magari si rischia di andare in contrasto con la finalità dell'abbassare, allora si può fare 0,46, intanto già di immagine non è un premio ... che lo fai a libero mercato e danneggiare l'altro, però se oggettivamente non si riesce a scendere dallo 0,46...

SINDACO

Quello che mi hanno spiegato che non è possibile dal punto di vista tecnico, quindi il ragionamento lo dobbiamo fare sull'aliquota delle locazioni, non su quello del comodato...

CONS. VENTURINI

Proviamo a equiparare giusto per rientrare nell'obiettivo di dire: cerchiamo di, da un lato facilitare l'affitto, ma dall'altro non mettere nero su bianco quella che sembra un'ingiustizia a tutti gli effetti o più dello 0,46 non potevamo andare giù, però dall'altra parte non ti faccio andare allo 0,45, al massimo uguale! 0,47 Però cerchiamo di non aumentare, di non andare contro la finalità.

Su quello sono sostanzialmente d'accordo, l'unica cosa cerchiamo di non andare contro la finalità!

CONS. PACCHIONI

Come diceva il Sindaco è una questione esclusivamente di principio perché alla fine secondo me quando andremo a guardare, se ci riusciremo queste situazioni, si tratterà, secondo me, di 15/20 situazioni al massimo perché secondo me non credo che potranno essere di più, quindi che sia poi 0,45/0,47 secondo me non cambia molto.

SINDACO

Non cambia molto perché comunque diciamo che la differenza è tra 0,90 e 0,45/47 è quasi la metà dell'imposta, quindi è abbastanza significativa, nel senso che è stata fatta una stima, a livello di anno su appartamenti di certe dimensioni ovviamente stiamo parlando anche di oltre un centinaio di Euro, quasi 180 Euro all'anno, quindi in realtà il beneficio è tangibile, poi che sia 0,45 o 0,47 o 0,40 non è lì la differenza, la differenza è da quello che si partiva prima!

Chiudiamo a 0,47 contro la scaramanzia? Gli emendamenti sono 2, il primo è quello che illustravo inizialmente e che è "ritenuto opportuno di applicare agli alloggi e le pertinenze locati a canone concordato con un'aliquota agevolata inferiore a quella ordinaria e quindi viene introdotta un'aliquota dello 0,85%, comunque questa l'ha scritta la Danila, sentito anche Mirco Pasquale che



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

avevo citato vista l'assenza di Gasperi, mentre invece quella che abbiamo appena deciso di fare è il punto 5, di portare lo 0,45 a 0,47.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione base di euro 200 e non si applica la riserva della quota a favore dello Stato;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

Visto quanto disposto dal D.L. n. 74/2012 per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Premesso che:

Con delibera n. 56 del 27/09/2012 il Consiglio Comunale approvava:

A) per l'anno 2012 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER.
- 3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- 5) aliquota pari allo 0,90 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratto concordato di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;
- 6) aliquota pari all'1,00 per cento per le abitazioni e relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e da quelle locate con contratto concordato di cui alla legge n. 431/1998;
- 7) aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

B) la detrazione come segue:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

Ritenuto opportuno inserire ulteriori modifiche alle aliquote che tengano conto della situazione emergenziale dovuta agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare considerato che il comune può ridurre l'aliquota base dello 0,76 per cento fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, determinando quindi un'aliquota dello 0,46 per cento, salvo il caso di fabbricati locati, per i quali è prevista la possibilità di ridurre ulteriormente fino allo 0,4 per cento si ritiene di inserire le seguenti ulteriori aliquote:

- un'aliquota agevolata pari allo 0,45 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

- un'aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;

Ritenuto opportuno applicare agli alloggi e relative pertinenze locati a canone concordato un'aliquota agevolata inferiore a quella ordinaria;

Ritenuto opportuno subordinare alla presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi l'applicazione dell'aliquota specifica a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 – contratto a canone concordato;

Ritenuto, inoltre, di correggere un refuso normativo contenuto nella precedente deliberazione, con riferimento ai fabbricati locati con contratto a canone concordato;

Dato atto che, a seguito delle modifiche proposte e dalle stime elaborate il fabbisogno finanziario dell'ente resta comunque soddisfatto garantendo l'erogazione dei propri servizi;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, D.ssa Milena Ascari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Il Sindaco pone in votazione i seguenti emendamenti:

-1° Emendamento: al punto 7) del dispositivo sostituire "0,90 per cento" con "0,85 per cento"

-2° Emendamento: al punto 5) del dispositivo sostituire "0,45 per cento" con "0,47 per cento";

e si ottiene il seguente risultato:

-voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

-Viene quindi posta in votazione la delibera nel suo complesso nel testo modificato a seguito dell'accoglimento degli emendamenti proposti dal Sindaco: voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano-Presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, e relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento;



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

- 2) aliquota ridotta pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
- 3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- 5) aliquota agevolata pari allo 0,47 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;
- 6) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;
- 7) aliquota pari allo 0,85 per cento a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 – contratto a canone concordato; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;
- 8) aliquota pari ad 1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento. Non sono assoggettati a tale aliquota le abitazioni regolarmente messe a disposizione dal soggetto passivo ma non locate per cause a lui non imputabili. In tal caso, l'applicazione dell'aliquota ordinaria è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una comunicazione redatta



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, da presentarsi entro 90 giorni dalla data in cui l'abitazione è disponibile per la locazione, ed in sede di prima applicazione entro il 17 dicembre 2012.

9) aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

B) di confermare che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

MODIFICHE ALIQUOTE IMU

Il Sottoscritto Pasquale Dott. Mirto, Dirigente Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, Visto l'art.
49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data

FIRMA
MIRTO PASQUALE

La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

- che l'atto è contabilmente regolare
 che l'atto non ha rilevanza contabile

data

FIRMA
ASCARI MILENA

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
per le seguenti motivazioni:

- mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa

data

FIRMA
ASCARI MILENA



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:




Vicesegretario
ASCARI MILENA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-11-2012 al 17-11-2012 ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, 02-11-2012



Vicesegretario
MILENA ASCARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).



Vicesegretario
MILENA ASCARI